



A.M.R.A.R. O.D.V. già ONLU S
ASSOCIAZIONE MALATI REUMATICI AREZZO
 Via Pietro Nenni 23 - presso Sezione Reumatologia Ospedale
 San Donato, Arezzo -
www.amrar.it associazione@amrar.it

Verbale n°3 dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 26.7.2022.

In data 26 luglio 2022, alle ore 17,15, nella sede dell'Associazione presso l'Ospedale San Donato di Arezzo, si è svolta l'Assemblea Straordinaria dei Soci, in seconda convocazione, poiché alle ore 8,00 del 25 luglio 2022 non c'era il numero prescritto di partecipanti.

Assume la segreteria della riunione Tamara Tamburi.

Ordine del giorno:

1. modifica statuto AMRAR artt. 1;2;12;
2. varie ed eventuali.

Presenti i sigg.:

Cognome e nome	Con delega di	
Belli Occhiolini Paola		
Berna Roggi Patrizia		
Castellucci Roberto		
Ceccantini Simonetta		
Debolini Mario		
Franchi Mirella		
Garaffa Mariantonietta		
Pieraccini Anna		
Santini Giovanni		
Signorini Valerio		
Tamburi Tamara	Corsi Eleonora	
Vanni Morena		
Zuccone Annunziata		

Il presidente Castellucci dichiara aperta la riunione e comunica agli astanti che a seguito dell'entrata in vigore del RUNTS, il Comune di Arezzo ha concluso le operazioni di migrazione dei dati nel Portale RUNTS delle ODV iscritte nei Registri Regionali ed ha rilevato delle criticità nello Statuto AMRAR. In particolare:

- nell'art.1 comma 1 va cambiata la denominazione dell'Associazione inserendo al posto di ONLUS l'acronimo ODV (Organizzazione di Volontariato) e così pure al comma 4 relativo ad ATMAR; pertanto i due commi saranno così modificati:

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore") e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "ASSOCIAZIONE MALATI REUMATICI AREZZO (AMRAR) Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale" di seguito indicata anche A.M.R.A.R. o Associazione. L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ODV, che ne costituisce peculiare segno distintivo, ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico dell'Associazione.

4. L'Associazione ha durata illimitata ed aderisce all'Associazione Toscana Malati Reumatici - ATMaR -

-di conseguenza l' art. 2 comma 1 deve essere così modificato –

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ex art. 45 Decreto Legislativo 117/2017, e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nel RUNTS, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale dell'Associazione. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà, quindi, "Associazione Malati Reumatici Arezzo ODV ETS".

- nell'art. 12 comma 1 deve essere tolta la voce Presidente dall'elenco degli organi sociali in quanto carica associativa e non organo sociale e quindi l'articolo stesso sarà così modificato -

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) Consiglio Direttivo
- c) il Presidente Onorario
- d) l'organo di controllo, che sarà obbligatoriamente nominato qualora si dovessero verificare le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore
- e) l'organo di revisione, che sarà obbligatoriamente nominato qualora si dovessero verificare le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore.

A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

L'Assemblea con voto favorevole unanime dei soci delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

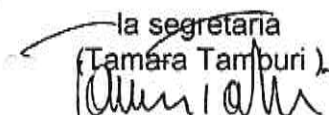
Il Presidente dichiara, dunque, approvato all'unanimità il nuovo testo dello statuto dell'Associazione, che dispone di conservare agli atti come allegato della presente deliberazione.

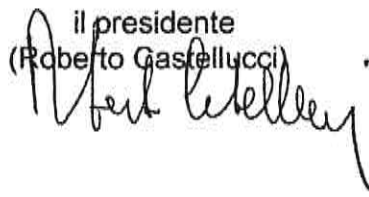
Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione della presente deliberazione con l'allegato statuto, chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5, del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

Il Presidente e la Segretaria vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18,05 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Arezzo, lì 26 luglio 2022

la segretaria
(Tamara Tamburi)


il presidente
(Roberto Gastellucci)




A.M.R.A.R. O.D.V.

ASSOCIAZIONE MALATI REUMATICI AREZZO
Via Pietro Nenni 23 - presso Sezione Reumatologia Ospedale San
Donato, Arezzo - www.amrar.it associazione@amrar.it



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MALATI REUMATICI AREZZO ONLUS

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore") e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata **"ASSOCIAZIONE MALATI REUMATICI AREZZO (AMRAR) Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale"** di seguito indicata anche A.M.R.A.R. o Associazione. L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ODV, che ne costituisce peculiare segno distintivo, ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico dell'Associazione.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Arezzo, presso l'Ospedale San Donato via Pietro Nenni, 23 Arezzo.
3. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
4. L'Associazione ha durata illimitata ed aderisce all'Associazione Toscana Malati Reumatici - ATMaR -.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS" o dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ex art. 45 Decreto Legislativo 117/2017, e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nel RUNTS, o, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale dell'Associazione. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà, quindi, "Associazione Malati Reumatici Arezzo ODV ETS".
2. L'Associazione dovrà, dal momento dell'iscrizione del RUNTS, utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, non ha scopi o fini di lucro, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale; ad essa possono aderire persone o Enti che, nello spirito dei principi e delle direttive del Codice del Terzo Settore, hanno interesse alla tutela delle persone affette da malattie reumatiche e che vogliano condividere e perseguire gli scopi della stessa, in osservanza delle

15

Re

finalità e dei principi generali di cui agli artt. 1, 2 e 4 D. Lgs. 117/2017, che qui si intendono integralmente richiamati, quali, il bene comune, l'inclusione e lo sviluppo della persona, la coesione, la protezione sociale e l'attività di volontariato. L'Associazione si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, in via esclusiva o quanto meno principale, di attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, svolgendo attività aventi ad oggetto interventi e servizi sociali di cui all'art. 5, c. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 117 del 2017, e prestazioni socio sanitarie di cui all'art. 5, c.1, lett. c) del D. Lgs. N. 117 del 2017.

2. Gli scopi dell'associazione sono la tutela dei diritti dei malati reumatici, riunire i pazienti affetti da malattie reumatiche e tutti coloro che intendano contribuire alla lotta contro tali patologie.

Art.4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività dirette ad arrecare in generale benefici esclusivamente a soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari:
 - a) promuove iniziative dirette alla tutela dei diritti dei malati reumatici, nonché all'impiego dei mezzi atti a migliorare la loro qualità di vita. Informa la pubblica opinione sulla natura delle malattie reumatiche, sui danni causati dalle stesse e sui mezzi e le modalità che possono contribuire a prevenirle, accertarle precocemente e curarle efficacemente;
 - b) promuove ogni azione presso i responsabili della Sanità Territoriale ai vari livelli amministrativi per migliorare le strutture sanitarie e per garantire ai malati reumatici condizioni ottimali per la cura delle patologie e delle complicanze ad esse correlate;
 - c) collabora con le Università, con le strutture ospedaliere, i centri di ricerca, le istituzioni scientifiche al fine di migliorare la prevenzione delle complicanze, in particolare dell'handicap, la cura e lo studio delle malattie reumatiche;
 - d) collabora con le autorità politico-amministrative alla esecuzione di indagini epidemiologiche atte ad evidenziare la rilevanza sociale delle affezioni reumatiche, sia per la loro elevata frequenza che per i costi che tali patologie croniche comportano.
Sollecita le forze politiche in merito all'emanazione di norme legislative e di provvedimenti amministrativi in tema di prevenzione, cura e riabilitazione dei malati reumatici e per favorire l'inserimento e il reinserimento dei malati stessi nel contesto operativo della vita socio-economica del paese;
 - e) promuove ricerche scientifiche, anche mediante assegnazione di borse di studio, che siano potenzialmente utili al malato reumatico;
 - f) promuove ogni iniziativa che valga a potenziare l'attività dell'Associazione, in particolare i corsi di aggiornamento, autogestione ed informazione dei malati;
 - g) svolge i compiti istituzionali in stretta collaborazione con altre istituzioni e/o organismi similari;
 - h) istituisce gruppi di studio per la promozione della lotta alle diverse patologie reumatiche, supporta le attività delle sezioni o sedi distaccate, ove esse siano costituite;
 - i) svolge ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

17.

Re

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed ~~uguaglianza~~ dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
3. La domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo.
4. I soci devono versare all'atto di ammissione la quota associativa annualmente stabilita dall'Assemblea, dopodiché dovranno versare ogni anno la quota associativa stabilita dall'Assemblea.
5. La quota associativa è annuale, non trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio, e non è soggetta a rivalutazione.
6. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso del socio.
7. Tutti i soci hanno pari diritti e pari doveri.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione dei soci. La domanda deve contenere i dati anagrafici e fiscali del richiedente, nonché recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica. In tale domanda deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite dall'Associazione e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento;

TT.

Re

L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni alla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio sociale. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- c) decesso dell'associato.

2. L'associato può, invece, essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea Ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea Ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea Ordinaria, ai fini del ricorso,

TT.

Re

l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari, ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Titolo IV

Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) Consiglio Direttivo
- c) il Presidente Onorario
- d) l'organo di controllo, che sarà obbligatoriamente nominato qualora si dovessero verificare le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore
- e) l'organo di revisione, che sarà obbligatoriamente nominato qualora si dovessero verificare le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

TT.

Re

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni socio può rappresentare con delega scritta non più di altri due associati.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 10 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
 - a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - d) eleggere il Presidente Onorario;
 - e) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
 - g) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore;
 - h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - i) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

ST.

Me

- j) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - k) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - l) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto o dell'atto costitutivo;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti e delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, e sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 13 (tredici), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi i membri del Consiglio Direttivo verranno eletti dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa.

ST.

Re

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, e ciò ai sensi dell'art. 2382 c.c..
3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, due Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere.
5. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, come previsto dall'art. 26 comma 6 del Codice del Terzo Settore, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se congiuntamente o disgiuntamente.
6. Il potere di rappresentanza degli amministratori è generale ed eventuali limitazioni al potere di rappresentanza saranno opponibili a terzi solo se iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e se è fornita prova che i terzi ne erano a conoscenza, ex art. 26 comma 7 del Codice del Terzo Settore.
7. I membri del Consiglio prestano la loro opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle loro mansioni, con le modalità che saranno previste da apposito regolamento interno.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, dai Vice Presidenti su delega del Presidente, o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, inviato anche per via telematica, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
6. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
7. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e verrà trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

Iscrizione registro onlus Regione Toscana n°201 del 2002 – P. IVA e C.F. n°92034830510

T.T.

Rel

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) nominare il Presidente, due Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione;
 - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

171

Re

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri associati.
3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.23 - Il Presidente Onorario

Il Presidente Onorario può essere nominato dall'assemblea dei soci con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri e viene scelto tra i soci che si sono particolarmente distinti per l'opera svolta nel perseguimento delle finalità dell'Associazione.

5.5.

Re

Il Presidente Onorario ha la facoltà di rappresentare l'Associazione nelle manifestazioni ufficiali e ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.

Il Presidente Onorario dura in carica a tempo indeterminato, fatto salvo il potere di recesso che può esercitare il Presidente medesimo.

Art.24 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo verrà obbligatoriamente nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore. Detto organo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.25 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

TT.

Ne

Art.26 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione verrà obbligatoriamente nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore. Detto organo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rileggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.27 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore.

Titolo V

I libri sociali

Art.28 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.29 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.30 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) entrate derivanti da attività di autofinanziamento e manifestazioni organizzate dall'Associazione;
- h) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

I fondi verranno depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma disgiunta del Presidente o del Tesoriere per l'ordinaria amministrazione, e congiunta per la straordinaria amministrazione.

Art.31 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1 Gennaio di ogni anno e si chiude con il 31 Dicembre del medesimo anno.
2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente ed il bilancio preventivo relativo all'anno in corso, i quali dovranno essere approvati dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e sono redatti ai sensi degli art. 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
4. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
5. Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Iscrizione registro onlus Regione Toscana n°201 del 2002 – P. IVA e C.F. n°92034830510

58.

Ne

6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto di cassa o nella nota integrativa di bilancio.

Art.32 – Informativa sociale e bilancio sociale

1. L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul proprio sito internet o sul sito della rete associativa cui aderisce gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti ed agli associati.

2. Solo nel caso in cui vengono superati i limiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore l'Associazione dovrà redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare sul suo sito internet o sul sito della rete associativa cui aderisce il bilancio sociale.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.33 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Titolo VIII

Art.34 – Sezioni

L'Associazione può istituire sedi distaccate sul territorio della Provincia di Arezzo su base comunale.

Le sedi distaccate seguiranno le linee guida decise dall'Associazione.

Titolo IX

Art.35 – Lavoratori

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Titolo X

Disposizioni finali

Art.36 - Efficacia delle modifiche dello statuto

Iscrizione registro onlus Regione Toscana n°201 del 2002 – P. IVA e C.F. n°92034830510



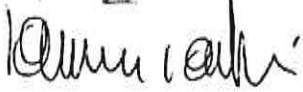
1. Le modifiche apportate al previgente statuto dall'attuale statuto dell'Associazione acquisteranno efficacia alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2, del Codice del Terzo Settore, e cioè a partire dal periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore.

Art.37 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

La Segretaria

(Tamara Tamburi)



Il Presidente

(Roberto Castellucci)

